




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

PRONUNCE RELATIVE AL CONTENZIOSO STATO – REGIONE SICILIANA
durante la XV legislatura

Servizio Studi e Affari Europei

XV Legislatura – novembre 2012

Servizio Studi e Affari europei
Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Lavoro a cura del segretario parlamentare documentarista per l'area dell'attività produttive e di governo del territorio: Maria Piera Cangelosi

Per gli anni 2010 e 2011 ha collaborato la Sig.ra Paola Canino, segretario parlamentare documentarista per l'area economico-finanziaria e comunitaria

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333
mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Il presente lavoro costituisce una raccolta delle pronunce della Corte Costituzionale relative al contenzioso tra Stato e Regione siciliana nel corso della XV legislatura regionale, legislatura che ha avuto inizio il 22 maggio 2008 con la prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana.

Al fine di assicurare una migliore leggibilità della raccolta sotto il profilo del riparto di competenze tra lo Stato e la Regione si è affiancato il tradizionale indice cronologico con un indice analitico per materia che suddivide le pronunce emanate nel periodo di riferimento sulla base dei settori materiali di interesse.

La scelta di classificare i provvedimenti per materia, tenendo conto dei settori materiali di competenza della Regione ovvero seguendo le indicazioni della stessa Corte Costituzionale, è stata ispirata allo scopo di fornire una panoramica più completa sul complesso del contenzioso esaminato. Per ogni decisione si è predisposto uno schema in cui vengono riportati i dati relativi ad una serie di elementi che caratterizzano gli atti in oggetto: tipo di giudizio, oggetto del giudizio, materia, norma impugnata, parametri di costituzionalità, ricorrente, resistente, dispositivo e atti decisi.

Per una maggiore chiarezza delle informazioni contenute nel campo relativo al dispositivo, laddove le fattispecie decise risultavano più di una con deliberazioni anche di merito si è provveduto a specificare l'esito di ciascuna fattispecie differenziandone i contenuti.

Si è inoltre provveduto a creare un collegamento ipertestuale al sito della Corte Costituzionale, www.cortecostituzionale.it che consente di visualizzare l'intera decisione. Per attivare tale funzione è necessario cliccare sugli estremi del documento riportati nel corpo della pubblicazione e non sulle voci dell'indice dalle quali invece si accede ai prospetti riepilogativi relativi alle decisioni oggetto della pubblicazione.

INDICE

DELLE PRONUNCE PER MATERIA

AGRICOLTURA	11
ORDINANZA N. 345 DEL 23 OTTOBRE 2008	11
ORDINANZA N. 212 DEL 7 GIUGNO 2010	11
ORDINANZA N. 137 DEL 21 MAGGIO 2012	12
AMBIENTE	14
SENTENZA N. 12 DEL 23 GENNAIO 2009	14
ORDINANZA N. 186 DEL 26 GIUGNO 2009	15
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	15
ORDINANZA N. 166 DEL 9 MAGGIO 2011	15
ORDINANZA N. 226 DEL 21 LUGLIO 2011	16
BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA	17
SENTENZA N. 231 DEL 23 GIUGNO 2008	17
SENTENZA N. 240 DEL 24 LUGLIO 2009	17
SENTENZA N. 334 DEL 18 DICEMBRE 2009	18
SENTENZA N. 337 DEL 18 DICEMBRE 2009	19
ORDINANZA N. 161 DEL 28 APRILE 2010	20
ORDINANZA N. 2 DEL 5 GENNAIO 2011	20
ORDINANZA N. 76 DEL 23 FEBBRAIO 2011	21
ORDINANZA N. 27 DEL 16 FEBBRAIO 2012	21
ORDINANZA N. 28 DEL 16 FEBBRAIO 2012	22
ORDINANZA N. 157 DEL 21 GIUGNO 2012	22
ORDINANZA N. 228 DELL'11 OTTOBRE 2012	23
DEMANIO E PATRIMONIO	27
SENTENZA N. 360 DEL 13 DICEMBRE 2010	27
ORDINANZA N. 195 DEL 17 LUGLIO 2012	27
SENTENZA N. 234 DEL 19 OTTOBRE 2012	28
ELEZIONI	28
SENTENZA N. 352 DEL 24 OTTOBRE 2008	28
SENTENZA N. 143 DEL 23 APRILE 2010.....	29
SENTENZA N. 277 DEL 17 OTTOBRE 2011	29
ORDINANZA N. 291 DEL 18 OTTOBRE 2011	30
SENTENZA N. 294 DEL 7 NOVEMBRE 2011	30
SENTENZA N. 67 DEL 23 MARZO 2012.....	31
GOVERNO DEL TERRITORIO	31
SENTENZA N. 121 DEL 26 MARZO 2010.....	31
ISTRUZIONE	32

SENTENZA N. 147 DEL 4 GIUGNO 2012	32
SENTENZA N. 200 DEL 2 LUGLIO 2009	33
LAVORI PUBBLICI	35
ORDINANZA N. 237 DEL 23 GIUGNO 2008	35
ORDINANZA N. 57 DEL 18 FEBBRAIO 2011	36
SENTENZA N. 90 DEL 9 MARZO 2011	37
ORDINANZA N. 11 DEL 20 GENNAIO 2012	37
ORDINAMENTO CIVILE	38
ORDINANZA N. 155 DEL 29 APRILE 2010	38
ORDINANZA N. 218 DEL 21 LUGLIO 2011	39
PREVIDENZA SOCIALE	39
ORDINANZA N. 315 DEL 21 NOVEMBRE 2011	39
PUBBLICO IMPIEGO	40
ORDINANZA N. 183 DEL 12 MAGGIO 2010	40
SENTENZA N. 156 DEL 20 APRILE 2011	40
ORDINANZA N. 316 DEL 21 NOVEMBRE 2011	41
ORDINANZA N. 12 DEL 20 GENNAIO 2012	41
ORDINANZA N. 145 DEL 23 MAGGIO 2012	41
SICUREZZA PUBBLICA	42
ORDINANZA N. 132 DEL 4 APRILE 2011	42
SOCIETA' PARTECIPATE	43
SENTENZA N. 326 DELL'1 AGOSTO 2008.....	43
STATUTO (LESIONE)	44
SENTENZA N. 319 DEL 21 NOVEMBRE 2011	44
TRASPORTI	44
ORDINANZA N. 304 DEL 09 LUGLIO 2008	44
SENTENZA N. 375 DEL 20 NOVEMBRE 2008	45
TRIBUTI	45
SENTENZA N. 188 DEL 30 MAGGIO 2008.....	45
ORDINANZA N. 409 DEL 12 DICEMBRE 2008	46
SENTENZA N. 442 DEL 29 DICEMBRE 2008	46
SENTENZA N. 115 DEL 25 MARZO 2010.....	47
SENTENZA N. 116 DEL 25- MARZO -2010	48
ORDINANZA N. 175 DEL 13 MAGGIO 2010	48
SENTENZA N. 201 DELL' 11 GIUGNO 2010.....	49
SENTENZA N. 342 DEL 26 NOVEMBRE 2010	50
SENTENZA N. 369 DEL 22 DICEMBRE 2010	50
SENTENZA N. 152 DEL 18 APRILE 2011	52
SENTENZA N. 64 DEL 21 MARZO 2012.....	53
SENTENZA N. 71 DEL 28 MARZO 2012.....	54
SENTENZA N. 135 DEL 21 MAGGIO 2012.....	54

SENTENZA N. 143 DEL 23 MAGGIO 2012.....	55
SENTENZA N. 178 DEL 2 LUGLIO 2012.....	55
SENTENZA N. 184 DEL 4 LUGLIO 2012.....	56
SENTENZA N. 241 DEL 31 OTTOBRE 2012.....	57
TUTELA DELL'AMBIENTE.....	57
SENTENZA N. 67 DEL 26 FEBBRAIO 2010.....	57
TUTELA DELLA CONCORRENZA.....	59
ORDINANZA N. 74 DEL 26 FEBBRAIO 2010.....	59
ORDINANZA N. 307 DEL 28 OTTOBRE 2010.....	60
SENTENZA N. 251 DEL 20 LUGLIO 2011.....	60

INDICE DELLE PRONUNCE CRONOLOGICO

SENTENZA N. 188 DEL 30 MAGGIO 2008.....	45
SENTENZA N. 231 DEL 23 GIUGNO 2008.....	17
ORDINANZA N. 237 DEL 23 GIUGNO 2008	35
ORDINANZA N. 304 DEL 09 LUGLIO 2008	44
SENTENZA N. 326 DELL'1 AGOSTO 2008.....	43
ORDINANZA N. 345 DEL 23 OTTOBRE 2008.....	11
SENTENZA N. 352 DEL 24 OTTOBRE 2008	28
SENTENZA N. 375 DEL 20 NOVEMBRE 2008	45
ORDINANZA N. 409 DEL 12 DICEMBRE 2008	46
SENTENZA N. 442 DEL 29 DICEMBRE 2008	46
SENTENZA N. 12 DEL 23 GENNAIO 2009	14
ORDINANZA N. 186 DEL 26 GIUGNO 2009	15
SENTENZA N. 200 DEL 2 LUGLIO 2009.....	33
SENTENZA N. 240 DEL 24 LUGLIO 2009.....	17
SENTENZA N. 334 DEL 18 DICEMBRE 2009	18
SENTENZA N. 337 DEL 18 DICEMBRE 2009	19
SENTENZA N. 67 DEL 26 FEBBRAIO 2010	57
ORDINANZA N. 74 DEL 26 FEBBRAIO 2010.....	59
SENTENZA N. 115 DEL 25- MARZO 2010.....	47
SENTENZA N. 116 DEL 25 MARZO -2010.....	48
SENTENZA N. 121 DEL 26 MARZO 2010.....	31
SENTENZA N. 143 DEL 23 APRILE 2010.....	29
ORDINANZA N. 155 DEL 29 APRILE 2010	38
ORDINANZA N. 161 DEL 28 APRILE 2010	20
ORDINANZA N. 175 DEL 13 MAGGIO 2010	48
ORDINANZA N. 183 DEL 12 MAGGIO 2010	40
SENTENZA N. 201 DELL' 11 GIUGNO 2010.....	49
ORDINANZA N. 212 DEL 7 GIUGNO 2010	11
ORDINANZA N. 307 DEL 28 OTTOBRE 2010.....	60
SENTENZA N. 342 DEL 26 NOVEMBRE 2010	50
SENTENZA N. 360 DEL 13 DICEMBRE 2010	27
SENTENZA N. 369 DEL 22 DICEMBRE 2010	50
ORDINANZA N. 2 DEL 5 GENNAIO 2011	20
ORDINANZA N. 57 DEL 18 FEBBRAIO 2011	36
ORDINANZA N. 76 DEL 23 FEBBRAIO 2011	21
SENTENZA N. 90 DEL 9 MARZO 2011	37
ORDINANZA N. 132 DEL 4 APRILE 2011	42
SENTENZA N. 152 DEL 18 APRILE 2011.....	52
SENTENZA N. 156 DEL 20 APRILE 2011	40
ORDINANZA N. 166 DEL 9 MAGGIO 2011	15
ORDINANZA N. 218 DEL 21 LUGLIO 2011	39
ORDINANZA N. 226 DEL 21 LUGLIO 2011	16

SENTENZA N. 251 DEL 20 LUGLIO 2011	60
SENTENZA N. 277 DEL 17 OTTOBRE 2011	29
ORDINANZA N. 291 DEL 18 OTTOBRE 2011	30
SENTENZA N. 294 DEL 7 NOVEMBRE 2011	30
ORDINANZA N. 315 DEL 21 NOVEMBRE 2011	39
ORDINANZA N. 316 DEL 21 NOVEMBRE 2011	41
SENTENZA N. 319 DEL 21 NOVEMBRE 2011	44
ORDINANZA N. 11 DEL 20 GENNAIO 2012	37
ORDINANZA N. 12 DEL 20 GENNAIO 2012	41
ORDINANZA N. 27 DEL 16 FEBBRAIO 2012	21
ORDINANZA N. 28 DEL 16 FEBBRAIO 2012	22
SENTENZA N. 64 DEL 21 MARZO 2012	53
SENTENZA N. 67 DEL 23 MARZO 2012	31
SENTENZA N. 71 DEL 28 MARZO 2012	54
SENTENZA N. 135 DEL 21 MAGGIO 2012	54
ORDINANZA N. 137 DEL 21 MAGGIO 2012	12
SENTENZA N. 143 DEL 23 MAGGIO 2012	55
ORDINANZA N. 145 DEL 23 MAGGIO 2012	41
SENTENZA N. 147 DEL 4 GIUGNO 2012	32
ORDINANZA N. 157 DEL 21 GIUGNO 2012	22
SENTENZA N. 178 DEL 2 LUGLIO 2012	55
SENTENZA N. 184 DEL 4 LUGLIO 2012	56
ORDINANZA N. 195 DEL 17 LUGLIO 2012	27
ORDINANZA N. 228 DELL'11 OTTOBRE 2012	23
SENTENZA N. 234 DEL 19 OTTOBRE 2012	28
SENTENZA N. 241 DEL 31 OTTOBRE 2012	57

Agricoltura

Ordinanza n. 345 del 23 ottobre 2008

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Agricoltura
Oggetto:	Credito agrario – Norme della Regione Siciliana – Proroga delle cambiali agrarie – Previsione dell'obbligo per gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario di prorogare al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28 del 2000, al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane.
Norme impugnate:	Art. 1 della legge della Regione Siciliana 23/12/2000, n. 28
Norme violate:	art. 3 Costituzione
Ricorrente:	Corte d'appello di Milano
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28
Atti decisi:	ord. nn. 55 e 56/2008

Ordinanza n. 212 del 7 giugno 2010

Giudizio:	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Agricoltura e zootecnia – Turismo – Norme della Regione Siciliana – Disciplina dell'agriturismo – Prevista attuazione attraverso un decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari anziché con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale, come da norme statutarie.
Norme impugnate:	Artt. 2, c. 2°, 4, c. 1° ultimo periodo, 2° e 5°, 5, c. 1°, 2°, 8° e 10°, 6, c. 2°, 8, 10, c. 2° e 3°, 13, c. 1° e 14, c. 1° ultimo periodo, della deliberazione legislativa della Regione Siciliana 11/02/2010 (disegno di legge n. 337).
Ricorrente	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	La Regione siciliana non si è costituita
Norme violate:	artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed al d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio);
Dispositivo:	cessata materia del contendere;

	<p>successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata pubblicata (nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione Siciliana del 1° marzo 2010, n. 10) come legge della Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina dell'agriturismo in Sicilia), con omissione della disposizione oggetto di censura;</p>
Atti decisi:	n. 27 del registro ricorsi 2009

Ordinanza n. 137 del 21 maggio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Agricoltura
Oggetto:	<p>Agricoltura – Norme della Regione Siciliana – Imprese viticole siciliane, le quali abbiano aderito nella vendemmia dell'anno 2011 alla misura della vendemmia verde, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento – Concessione di un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde – Previsione che all'onere di tale previsione si provveda con le riduzioni di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 19 del 2005 – Denunciata inidonea e non puntuale copertura finanziaria, riferendosi la riduzione di spese ad un esercizio ormai chiuso; Istituzione di un fondo denominato "Fondo regionale di garanzia" al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole – Affidamento della gestione del fondo anche all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione – Denunciata violazione delle disposizioni del codice degli appalti, nonché del Trattato dell'Unione Europea, data la riconducibilità del servizio di gestione del fondo di garanzia alla categoria generale dei servizi bancari e finanziari per i quali è preclusa la possibilità di fare ricorso ad affidamenti diretti con convenzioni; Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole e alimentari – Denunciato ampliamento della platea dei destinatari della disposizione di sostegno alle cooperative agricole di cui all'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1994 già valutata dal Consiglio dell'Unione Europea ai fini della verifica della compatibilità con il mercato comune; Servizio di meccanizzazione agricola gestito dall'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) – Prevista non applicazione per il triennio 2011/2013 della disposizione di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1998 sulla riorganizzazione del servizio; Agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria – Proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge regionale 2 del 2002, volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta di registro e ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli – Denunciata mancata quantificazione delle minori entrate per il biennio 2012–2013 – Mancata indicazione delle risorse con cui farvi fronte; Personale dei consorzi agrari – Personale in servizio alla data del 31 dicembre 2009, cessati dallo stesso in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività – Applicabilità della legge regionale n. 21 del 2002 sul trasferimento di tale personale, sino all'età pensionabile, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS Spa – Denunciata</p>

	<p>mancata quantificazione dell'onere relativo e omessa indicazione delle risorse con cui dare copertura alla nuova maggiore spesa di durata, peraltro, non determinata; Norme in materia di disciplina del "debbio" – Prevista possibilità della bruciatura nella regione di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo nell' ambito dell' azienda in cui si producono – Denunciato contrasto con il decreto legislativo n. 205 del 2010, art. 13, che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE); Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia – Attribuzione all'Istituto della competenza a curare ed assicurare i libri genealogici e i registri anagrafici delle razze allevati nella regione – Denunciato contrasto con l'art. 3 della legge n. 30 del 1991, norma fondamentale di riforma economico sociale, che, in attuazione di direttive comunitarie, ha disposto che tale competenza spetti alle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razze, dotati di personalità giuridica e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell' agricoltura e foreste; Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Agenzia per il Mediterraneo – Prevista utilizzazione per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia di somme trasferite dallo Stato – Denunciata omessa indicazione di altra modalità di copertura degli oneri; Modifica di norme in materia di integrazione regionale di fondi rischi per i consorzi fidi – Prevista integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi anche se non in possesso dei parametri e dei punteggi previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2005; Sanità – Norme della Regione Siciliana – Disposizioni per il contrasto all'obesità giovanile – Prevista autorizzazione della somministrazione nelle scuole della Regione, presso i distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane – Divieto nei distributori automatici della somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia – Denunciata lesione della libera circolazione delle merci – Contrasto con il Trattato dell'Unione europea; Esecuzione forzata – Norme della Regione Siciliana – Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei Consorzi di bonifica – Somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi, competenze e oneri accessori, erogati dall'Amministrazione regionale in favore del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo e ai consorzi di bonifica – Assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali) del d.lgs. n. 267 del 2000 – Denunciata sostanziale impignorabilità di tali contributi da parte dei creditori dei suddetti enti, con sottoposizione delle somme in questione alla disciplina dell'art. 514 cod. proc. civ.; Amministrazione pubblica – Norme della Regione Siciliana – Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale – Previsione che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti, debbano prioritariamente attingere al proprio personale – Utilizzabilità da parte dell'Amministrazione regionale di tali dipendenti – Denunciata promiscuità di utilizzo dei dipendenti provenienti da amministrazioni, enti e società diversi senza distinguere se gli stessi siano titolari di contratti a tempo indeterminato e/o determinato, instaurati o meno in base a procedure di selezione pubblica.</p>
<p>Norme impugnate:</p>	<p>Artt. 14, 15, c. 1 (limitatamente alle parole: "ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione"), 17, c. 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la</p>

	lettera e nel comma 1° dell'art. 39 bis della legge della regione siciliana 03/11/1993, n. 30), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713, approvata dall'ARS nella seduta n. 297 del 09/11/2011.
Norme violate:	artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione siciliana non si è costituita in giudizio
Dispositivo:	cessazione della materia del contendere; la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 24 novembre 2011, n. 25 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ric. N. 164/2011

AMBIENTE

Sentenza n. 12 del 23 gennaio 2009

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Ambiente
Oggetto:	Ambiente - Istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria, degli Iblei, da attuare attraverso decreto Presidente della Repubblica d'intesa con la Regione - Asserito contrasto con principio buon andamento della P.A. - Denunciata violazione di competenze regionali .
Norme impugnate:	Art. 26, c. 4° septies, del decreto legge 01/10/2007, n. 159, introdotto dalla legge 29/11/2007, n. 222.
Norme violate:	artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello Statuto e correlate norme di attuazione e artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, nonché principio di leale collaborazione
Ricorrente:	Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	inammissibilità - non fondatezza inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222; non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge n. 159 del 2007, introdotto dalla legge di conversione n. 222 del 2007
Atti decisi:	ric. 6/2008

Ordinanza n. 186 del 26 giugno 2009

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Ambiente
Oggetto:	Ambiente – Norme della Regione Siciliana – Prelievo venatorio – Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette – Introduzione di una serie diversificata di casi per i quali è ammissibile il ricorso ai piani selettivi di cattura e/o abbattimento – Lamentato contrasto con l'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 che limita la possibilità dei prelievi e/o abbattimenti esclusivamente per la superiore esigenza di ricomporre gli equilibri ecologici all'interno delle aree protette, esorbitanza dalla competenza in materia di caccia e tutela del paesaggio attribuita dallo Statuto speciale alla Regione Siciliana, contrasto con la ratio della legge istitutiva dei parchi, contrasto con le norme a tutela degli animali domestici e con le norme in materia di polizia veterinaria, interferenza in materia penale; Commercializzazione della fauna abbattuta o catturata – Lamentato contrasto con l'art. 1 della legge 1992, n. 157, che riconosce la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, interferenza in materia penale.
Norme impugnate:	Artt. 1, 3, c. 1° e 4, c. 1°, della deliberazione legislativa della Regione Siciliana 23/10/2008 (disegno di legge n. 103).
Norme violate:	artt. 3, 9, 97 e 117 c. 2 della Costituzione e 14 dello Statuto
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	cessazione della materia del contendere; la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 14 novembre 2008, n. 12, con omissione delle parti delle disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	RIC. N. 90/2008

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Ordinanza n. 166 del 9 maggio 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Amministrazione pubblica; concorso pubblico
Oggetto:	Amministrazione pubblica – Norme della Regione Siciliana – Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato – Previsione di procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni; Proroga indiscriminata e generalizzata sino al 2023 di tutti i rapporti di lavoro precario, senza indicazione delle risorse finanziarie; Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Finanziamenti in favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e gestione – Introduzione nell'elenco delle spese obbligatorie, allegata alla legge di approvazione del

	bilancio di previsione per l'anno n. 12/2010, dei capitoli 443302 e 443305 – Lamentata introduzione dei capitoli a fine esercizio finanziario, con conseguente obbligo di pagamento degli oneri assunti dagli enti a piè di lista senza quantificazione preventiva e controllo; Impiego pubblico – Norme della Regione Siciliana – Previsione che al personale dell'Ente Autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente Autonomo Fiera di Messina si applichi per un anno "la disciplina sulle modalità di utilizzazioni previste per il personale dell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A."
Norme impugnate:	artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010
Norme violate:	artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	cessata materia del contendere; la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.
Atti decisi:	Ric. n. 123 del 2010

Ordinanza n. 226 del 21 luglio 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Amministrazione pubblica
Oggetto:	Amministrazione pubblica – Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) – Trasformazione in ente pubblico economico e adozione di misure in materia di personale – Lamentata adozione della censurata delibera legislativa successivamente alla revoca della concessione per l'esercizio della rete autostradale a suo tempo rilasciata dall'ANAS al Consorzio – Ritenuta finalità di mera sanatoria di atti illegittimamente adottati dal consorzio
Norme impugnate:	art. 23 del disegno di legge n. 520 – 144 <i>bis</i> /A (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 marzo 2011
Norme violate:	articoli 3, 51 e 97 della Costituzione

Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	cessata materia del contendere; la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), con omissione della disposizione oggetto di censura;
Atti decisi:	atto n. 32 del registro ricorsi 2011

BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA

Sentenza n. 231 del 23 giugno 2008

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Contabilità pubblica – Regione Siciliana – Revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. – Potere di scelta attribuito esclusivamente all'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti in servizio presso gli Uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia. Violazione del principio di indipendenza e imparzialità dei magistrati della Corte dei Conti
Norme impugnate:	Art. 3 della legge della Regione Siciliana 05/12/2006, n. 21.
Norme violate:	artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	illegittimità costituzionale illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21
Atti decisi:	ord. n. 759/2007

Sentenza n. 240 del 24 luglio 2009

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Interventi per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (tra cui abolizione dell'ICI sulla casa di abitazione) – Finanziamento degli interventi mediante corrispondenti riduzioni di risorse – Riduzione dell'intero importo di euro 1.363, 5 milioni per interventi infrastrutturali e stradali in Sicilia e Calabria, dell'intero importo di euro 350 milioni per due anni per la viabilità secondaria della Regione siciliana, delle

	totali risorse per i danni da peronospora in Sicilia, delle totali risorse per l'ammodernamento dell'autostrada Gioia Tauro-Reggio Calabria, nonché abrogazione delle disposizioni che prevedono gli interventi medesimi.
Norme impugnate:	Art. 5, c. 6°, 9°, lett. b), n. 14, e, in parte qua, c. 1°, 12°, e allegato elenco n. 1, del decreto legge 27/05/2008, n. 93.
Norme violate:	art. 21, terzo comma, dello statuto speciale della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e artt. 2, comma 1, e 4 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri).
Ricorrente:	Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. n. 31/2008

Sentenza n. 334 del 18 dicembre 2009

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Sistema di tesoreria unica
Norme impugnate:	Bilancio e contabilità pubblica – Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 – Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, incluse le entrate connesse alla devoluzione di tributi erariali – Contrasto con le disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accreditamento presso la Tesoreria centrale dello Stato – Obbligo per le Regioni e gli enti locali di versare le entrate provenienti direttamente dal bilancio dello Stato nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato – Lamentata sottrazione di liquidità al sistema regionale con effetto distorsivo sull'esistente sistema delle delegazioni di pagamento concesse a garanzia dei debiti finanziari; Inserimento dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999 – Obbligo per gli agenti della riscossione di riversare le somme di almeno cinquanta euro eccedenti quelle complessivamente richieste, ove non reclamate, nonché le eccedenze inferiori a cinquanta euro, all'ente creditore ovvero, se non identificato, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota del 15 per cento che affluisce ad apposita contabilità speciale – Versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale di cui al comma 29 dell'art. 81 del decreto legge censurato, delle eccedenze incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del decreto legge medesimo – Lamentata sottrazione di entrate già di pertinenza regionale
Norme violate:	art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di

	attuazione dello statuto speciale per il Trentino–Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria);
Ricorrente:	Provincia autonoma di Trento e Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza illegittimità costituzionale dell’art. 77–quater, comma 7, del decreto–legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano; non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 77–quater, comma 7, e dell’art. 83, commi 21 e 22, del decreto–legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione Siciliana.
Atti decisi:	ric. nn. 71 e 88/2008

Sentenza n. 337 del 18 dicembre 2009

Giudizio	GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Responsabilità amministrativa e contabile – Giudizio di responsabilità per danno erariale – Regione Siciliana – Note della Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con le quali si richiede alla Assemblea regionale siciliana il parere della VI Commissione legislativa "Sanità e servizi sociali" in ordine alla convenzione del 31 marzo 2001 tra la Regione e la Croce Rossa italiana, gli atti relativi e le generalità dei deputati.
Norme impugnate:	Note della Corte dei conti, Procura regionale presso la Sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana, prot. n. V2004/02645/GA/329641 del 16/10/2008, e prot. n. V2004/02645/GA/331032 del 07/11/2008.
Norme violate:	artt. 5, 68, 103, 116 e 122 della Costituzione, nonché artt. 4, 6 e 12 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e art. 70–bis del regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949 (Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana)
Ricorrente:	Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	Ricorso respinto Spettava allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, adottare, ai sensi

	dell'articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le note 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032 nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana, in relazione ad un parere reso dalla VI Commissione permanente di tale Assemblea.
Atti decisi:	confl. enti n. 28/2008

Ordinanza n. 161 del 28 aprile 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Finanziamenti a carico del bilancio regionale agli enti locali che hanno assunto a tempo indeterminato i contrattisti del bacino dei lavori socialmente utili, pur in mancanza della preventiva istanza all'agenzia preposta all'istruttoria
Norme impugnate:	art. 1, c. 12°, della deliberazione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana 19/12/2008 (disegno di legge n. 328 stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo»
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Norme violate:	art. 81, quarto comma, della Costituzione
Dispositivo:	cessata materia del contendere; la delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2008, n. 25, recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo», con omissione della disposizione oggetto di censura
Atti decisi:	ricorso n. 106/2008

Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica
Norme impugnate:	Artt. 4, c. 11°, 6, 8, 9, 16, c. 7°, 21, c. 2° ultimo periodo, 36, 38, 44, 48, c. 1°, 49, c. 1°, secondo periodo, 3°, ultimo periodo, e 4°, 51, c. 4° e 5°, 53, c. 1° e 4°, 55, c. 4°, 56, c. 1°, 57, 58, c. 1°, 59, c. 4°, secondo e terzo periodo, e 5°, secondo e terzo periodo, 60, c. 1°, ultimo periodo, e 3°, 61, c. 1°, 2° e 4°, 75, 87, 89, 104, 125, c. 1°, ultimo periodo, 126 e 127, c. 14°, della delibera legislativa della Regione Siciliana 01/05/2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter).
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Norme violate:	articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione e artt. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana).
Dispositivo:	cessata materia del contendere; la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale

	della Regione Siciliana del 14 maggio 2010, n. 23) come legge della Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), con omissione delle disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ric. n. 79/2010

Ordinanza n. 76 del 23 febbraio 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Bilancio e contabilità
Oggetto:	Bilancio e contabilità – Norme della Regione Siciliana – Misure di sostegno in favore dei comuni in crisi finanziaria – Erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, per far fronte ad esigenze di ordine pubblico e/o situazioni di emergenza – Determinazione del termine per il rimborso delle anticipazioni in 10 anni in luogo dei 3 anni precedentemente previsti – Omessa quantificazione degli oneri finanziari derivanti ed indicazione delle risorse con cui farvi fronte.
Norme impugnate:	art. 5 della delibera legislativa n. 336-338 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 05/08/2010.
Norme violate:	art. 81, quarto comma, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	cessata la materia del contendere; successivamente alla proposizione del ricorso, l'impugnata delibera legislativa n. 336-338 è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 5 ottobre 2010, n. 20 (Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), con omissione della disposizione oggetto di censura.
Atti decisi:	ric. 91/2010

Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica – Copertura finanziaria
Oggetto:	Amministrazione pubblica – Norme della Regione Siciliana – Oneri per il personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione – Autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2011 – Omessa delimitazione delle fattispecie oggetto di autorizzazione di spesa e mancanza di copertura finanziaria
Norme impugnate:	Art. 6 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana che ha approvato nella seduta del 29/06/2011 il disegno di legge n. 729
Norme violate:	Articoli 81, quarto comma, e 97 della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana

Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	Cessata materia del contendere; la delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 luglio 2011, n. 32) come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.), con omissione della disposizione oggetto di censura
Atti decisi:	Ric. N. 69/2011

Ordinanza n. 28 del 16 febbraio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica – Copertura legislativa delle spese
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Siciliana – Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011–2013 – Istituzione del capitolo di spesa n. 108149 concernente "Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso EAS (ente acquedotti siciliani) da erogare tramite il fondo pensione Sicilia (U.P.B. 7.2.1.2.1) – Inclusione nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – Lamentata mancanza di autorizzazione legislativa e di quantificazione degli oneri e della correlata indicazione della copertura finanziaria
Norme impugnate:	Art. 3, c. 1°, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 30/04/2011, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 630
Norme violate:	Articolo 81, terzo e quarto comma, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	Cessata materia del contendere; la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 11 maggio 2011, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011–2013) con omissione del capitolo di spesa n. 108149 oggetto di censura
Atti decisi:	Ric. N. 44/2011

Ordinanza n. 157 del 21 giugno 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Credito d'imposta – Previsione che per le finalità di cui alla legge regionale n. 11/2009 (crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese) alla maggiore spesa per l'esercizio 2011 si provveda con riduzioni di pari importo del fondo istituito dall'art. 3 della legge regionale n. 15/2001 – Denunciata inidoneità del mezzo di copertura finanziaria della maggiore spesa. Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 4/2003, in materia di fondo di garanzia del personale della formazione professionale – Soppressione della previsione che la spesa connessa al finanziamento del fondo venga determinata

	annualmente dalla legge finanziaria ed in essa trovi copertura – Denunciata sostanziale sottrazione, a seguito del previsto venir meno della quantificazione annuale dello stanziamento, dell'iscrizione in bilancio degli stanziamenti in favore del fondo, alla preventiva autorizzazione legislativa e alla correlata indicazione dei mezzi con cui far fronte agli oneri previsti. Norme in materia di agevolazioni per la ricomposizione agraria – Proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 2/2002 volte a favorire la ricomposizione fondiaria – Denunciata mancata indicazione di idonei elementi per la determinazione e valutazione del minore gettito.
Norme impugnate:	Artt. 7, 9 e 14 della delibera legislativa della Regione Siciliana (disegno di legge n. 829) approvata dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 28/12/2011
Norme violate:	art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	cessata materia del contendere; la delibera legislativa della Regione siciliana (disegno di legge n. 829), recante «Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», approvata dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 28 dicembre 2011, è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012, come legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco), con omissione delle disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ric. n. 6/2012

Ordinanza n. 228 dell'11 ottobre 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Autorizzazione del Ragioniere Generale ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003, per un ammontare complessivo pari a 558.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, pari a 210000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014; Autorizzazione dell'assunzione per il biennio 2012/2013 di oneri a carico del bilancio regionale per la gestione di impianti di dissalazione affidati in base a convenzioni prorogate e/o scadute a privati ed enti pubblici, non tutti individuati mediante procedure di selezione pubbliche, nonché il ripianamento di situazioni debitorie pregresse per un importo complessivo nel decennio 2012–2022 di 180 milioni di euro – Previsto incremento di 500 migliaia di euro alla spesa triennale di 36 milioni di euro autorizzata dall'art. 52 della legge regionale n. 11/2010 – Prevista autorizzazione della spesa e della permanenza in bilancio di capitoli di spesa già

oggetto di impugnativa il 6 luglio 2011 – Prevista autorizzazione della maggiore spesa relativa a contributi ad enti o associazioni, di cui all'art. 128 della legge regionale n. 111/2010 e all'art. 7 della legge regionale n. 8/2011, con la riduzione degli stanziamenti operati nel bilancio, per 50.685 migliaia di euro; Trattamento economico del personale degli enti ed aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale – Proroga di termine scaduto da oltre sei anni; Prevista costituzione di accantonamento negativo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 47/1977, di 191.859 migliaia di euro derivante dalle entrate prodotte dal processo di valorizzazione del patrimonio regionale per integrare la copertura finanziaria della spesa riportata nella Tabella A; Prevista attribuzione a carico del servizio sanitario regionale degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 7 della l. reg. n. 29/1990 in favore dei cittadini affetti da talassemia; Attribuzione di competenze al Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, di cui è prevista la soppressione, al comma 92 del successivo art. 11; Disposizioni in materia di beni appartenenti a gli enti parco e agli enti gestori di riserve naturali; Previsione di rilascio di autorizzazioni e concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio per una serie di usi, alcuni dei quali attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una "durata limitata" – Prevista stima per i valori dei beni da dare in concessione secondo i valori agricoli medi di cui alla legge n. 865 del 1971; Previsto obbligo di pagamento di biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate, nonché per le "isole che comprendono aree protette"; Prevista attribuzione a carico dei soggetti gestori e/o dei richiedenti degli oneri connessi ai controlli effettuati dall'ARPA – Previsione dell'emanazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio, di concerto con quello per l'Economia di apposito decreto attuativo; Previsto conferimento di immobili di proprietà della Regione sino alla concorrenza di 800.000 migliaia di euro, in un Fondo immobiliare a gestione separata da costituirsi presso l'IRFIS-Finsicilia; Disciplina della garanzia sussidiaria e limitata (6 miliardi di lire) fornita dall'IRFIS in favore delle imprese industriali ed artigiane che realizzano investimenti nel territorio della Regione per lo svolgimento di attività produttive; Disciplina della garanzia sussidiaria dell'IRFIS non soltanto ad operatori economici, ma anche a famiglie e condomini; Bilancio e contabilità pubblica – Imposte e tasse – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Previsione che, per le somme iscritte a ruolo di spettanza regionale, di cui all'art. 19 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, la dilazione del pagamento venga concessa fino ad un massimo di novantanove rate mensili; Bilancio e contabilità pubblica – Commercio – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Previsione che le grandi strutture di vendita debbano concordare con il Comune l'orario di apertura al pubblico – Previsione della sospensione delle autorizzazioni alle stesse; Bilancio e contabilità pubblica – Imposte e tasse – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Previsione della proroga di alcune misure di esenzione delle imposte di bollo e catastali, già previste dal comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2012; Previsione che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti esterni alla pubblica amministrazione è definito dai contratti collettivi 2012; Bilancio e contabilità pubblica – Legge di stabilità regionale – Norme della Regione siciliana – Proroga al 31 dicembre 2014 della validità delle graduatorie

del Consorzio Autostrade siciliane riguardanti gli agenti tecnici esattori stagionali e part time; Soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, facendo salve le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2-bis, della legge regionale n. 96/1990, che prevede l'assunzione di personale con selezione diretta mediante stipula di contratti privati quinquennali rinnovabili; Estensione a tutti gli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, del patrocinio dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana; Bilancio e contabilità pubblica - Caccia - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Riproduzione delle disposizioni per la stagione venatoria 2012-2013 con omissione della previsione per le aree all'interno dei siti "Natura 2000" del rispetto delle indicazioni contenute nei piani di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza ambientale; Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Abrogazione della disposizione del comma 1, art. 122 legge regionale 17/2004, a sua volta abrogativa del quarto comma dell'art. 1 della legge regionale n. 6/1988, in tema di composizione di collegio di esperti; Prevista incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico per gli incarichi di sovrintendente e/o direttore degli enti teatrali artistici; Trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende, agenzie, fondazioni, enti regionali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione - Determinazione del parametro massimo; Disciplina relativa ai piani regolatori generali adottati e non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio - sottrazione alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica; Prevista proroga con decreto assessoriale della Convenzione con l'Arigiancassa s.p.a. fino al pieno recepimento nello Statuto delle norme concernenti il decentramento amministrativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2013; Personale appartenente a società a totale o parziale partecipazione regionale, poste in liquidazione - Previsto transito in altre società a capitale pubblico; Riproduzione di disposizioni di cui all'art. 38 del disegno di legge n. 471, dal titolo "Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2010" già oggetto di gravame dinanzi alla Corte costituzionale - Prevista applicazione in favore degli impianti di allevamento ittico di un canone ridotto ricognitivo; Previsione per i soggetti che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 17/2004 per regolarizzare occupazioni illegittime di beni demaniali e patrimoniali della Regione della corresponsione, per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza di concessione e quella di rilascio del titolo, del solo canone e non anche degli interessi moratori per il ritardato pagamento; Riproduzione di disposizione già contenuta nel comma 87; Soppressione del dipartimento regionale aziende forestali demaniali e trasferimento delle relative funzioni al corpo forestale ed alle province regionali; Proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili regionali; Prevista sanatoria per tutti i concorsi banditi espletati, riservati a personale dipendente privo del titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all'interno delle amministrazioni; Personale assunto a tempo determinato con concorso pubblico - Prevista trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; Attribuzione al Presidente della Regione del potere di emanazione di disposizioni attuative per la legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni di demanio; Prevista riduzione del 30% della tariffa per

	<p>l'istruttoria AIA a favore di gestori di impianti "cittadini residenti nei territori regionali o società con sede legale in Sicilia"; Prevista possibilità di evitare la revoca del contributo relativo al finanziamento di progetti nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000–2006 o la restituzione dello stesso da parte dei beneficiari; Prevista possibilità di combustione dei residui culturali, senza produzione di energia e del successivo utilizzo come fertilizzanti; Farmacie – Deroga ai limiti di età previsti dalla normativa statale (art. 4, comma 2, legge n. 362/1991) nel caso in cui l'assegnazione della gestione provvisoria della sede sia avvenuta non oltre il 31/12/2009; Riproduzione di disposizione già contenuta nel comma 117; Prevista introduzione di forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle stabilite dagli artt. 66 e 122 del Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 263/2006; Prevista erogazione di contributo a favore delle scuole paritarie; Prevista diversa composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi "Opere Riunite Ignazio Florio e A. Salamone" di Palermo; Introduzione di norme identiche e/o configgenti con il comma 22 dell'art. 6 e con il comma 92 dell'art. 11; Attribuzione a carico della Regione degli oneri di enti, associazioni e cooperative private nei confronti dei propri dipendenti – Anticipazione, da parte delle Regioni delle somme dovute dai predetti soggetti quale corrispettivi di servizi resi in concessione e/o convenzione da privati; Disposizioni gravanti sulla disponibilità del POR per il fondo sociale europeo 2007–2013; Previsione della possibilità per gli enti parco, gli operatori agricoli, le associazioni di produttori ed operatori ambientali ed i comuni, di realizzare strutture precarie all'interno dei parchi regionali e dei boschi, in assenza di procedure di autorizzazione; Ampliamento dei possibili destinatari dei benefici previsti dall'art. 4 legge regionale n. 20/1999; Modifica di disposizione di legge statale; Attribuzione di benefici; Istituzione di un nuovo capitolo di spesa per le finalità di cui all'art. 28 della l. reg. n. 30/1997; Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali – Rinvio alla norma transitoria del d.lgs. n. 29 del 1993, relativa all'assetto organizzativo ed al trattamento economico del personale dirigenziale delle amministrazioni statali; Istituzione dell'ufficio regionale della persona disabile.</p>
Norme impugnate:	<p>Artt. 1, c. 2°; 6, c. 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 15°, 18°, 22°, da 26° a 28°, 30° e 34°; 8, c. da 8° a 10°, 12° e da 14° a 18°; 11, c. 2°, 3°, 4°, 12°, 16°, 21°, 22°, 26°, 29°, 35°, 42°, 57°, 61°, 82°, 83°, 84°, 86°, 88°, da 92° a 97°, 102°, 103°, 105°, 109°, 112°, 113°, 116°, 118°, da 120° a 127°, 129°, da 131° a 142°, da 146° a 148° e da 152° a 157°, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 801, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18/04/2012.</p>
Norme violate:	<p>artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l), m) e s), e terzo, e 120, della Costituzione, nonché art. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)</p>
Ricorrente:	<p>Commissario dello Stato per la Regione siciliana</p>
Resistente	<p>La Regione Siciliana non si è costituita</p>
Dispositivo:	<p>cessata materia del contendere la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura</p>

Atti decisi:	ric. n. 76/2012
--------------	-----------------

DEMANIO E PATRIMONIO

Sentenza n. 360 del 13 dicembre 2010

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione Siciliana – Attribuzione alla Regione delle funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale.
Norme impugnate:	Art. 7, c. 1°, della legge della Regione Siciliana 16/04/2003, n. 4.
Norme violate:	violazione degli articoli 3, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, «nonché per irragionevolezza» delle disposizioni impugnate;
Ricorrente	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale
Resistente	intervento della Regione siciliana
Dispositivo:	inammissibilità
Atti decisi:	ord. n. 280/2009

Ordinanza n. 195 del 17 luglio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni
Oggetto:	Regioni a statuto speciale – Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Beni ubicati in Sicilia, che vengano a perdere la loro destinazione a servizi di carattere nazionale – Previsione che possano costituire oggetto di permuta demaniale da parte dello Stato – Lamentata sottrazione al demanio regionale, al quale tali beni spetterebbero in base ad un criterio di ripartizione su base funzionale.
Norme impugnate:	Art. 6, c. 6°-ter, del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Norme violate:	artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché delle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio)
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	manifesta inammissibilità
Atti decisi:	ric. n. 140/2011

Sentenza n. 234 del 19 ottobre 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni –
Oggetto:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – Destinazione dei beni confiscati – Confisca definitiva di prevenzione – Acquisizione al patrimonio dello Stato – Denunciato contrasto con lo statuto regionale che per alcuni beni espressamente indicati (miniere, cave e torbiere, cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico) identifica immediatamente nella Regione l'Ente al quale la proprietà è attribuita; Assegnazione e modalità di gestione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata – Denunciata individuazione delle Regioni e degli altri enti territoriali quali soggetti ai quali i beni possono essere conferiti solo in via residuale, dopo che lo Stato non abbia esercitato la sua opzione – Denunciata estromissione della Regione e degli enti territoriali dalla gestione di beni che ricadono sul loro territorio, anche a fronte della prevista attribuzione all'Agenzia del potere di sovrintendere all'operato di detti beni e del potere di revoca del trasferimento, ovvero di nomina di un commissario con poteri sostitutivi; Destinazione dei beni confiscati – Procedimento di destinazione – Denunciata mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni in ordine alla destinazione dei beni siti nel loro territorio ai fini del bilanciamento dell'interesse dello Stato proprietario con quello della collettività direttamente danneggiata dal fenomeno criminale.
Norme impugnate:	Artt. 45, c. 1°, 47 e 48, c. 3°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
Norme violate:	articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. n. 166/2011

ELEZIONI

Sentenza n. 352 del 24 ottobre 2008

Giudizio	GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Elezioni – incandidabilità – decadenza
Oggetto:	Regione siciliana – Presidente della Regione – Dimissioni irrevocabili – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, con il quale "a decorrere dal 18 gennaio 2008 è accertata la sospensione del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale

	siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55". Sospensione dalla carica di deputato regionale e di Presidente della Regione.
Norme impugnate:	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29/01/2008
Norme violate:	articoli 8, 9 e 10 del R.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)
Ricorrente:	Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	Spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale)
Atti decisi:	confl. enti n. 6/2008

Sentenza n. 143 del 23 aprile 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Elezioni – Incompatibilità tra la carica di deputato del consiglio regionale e quella sopravvenuta di assessore in un comune di grandi dimensioni – Mancata previsione.
Norme impugnate:	Legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 05/12/2007, n. 22.
Ricorrente:	Tribunale di Palermo
Resistente	La Regione siciliana è intervenuta nel giudizio
Norme violate:	artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all'art. 5 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale; <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
Atti decisi:	ricorso n. 185 del 2009

Sentenza n. 277 del 17 ottobre 2011

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Elezioni
Oggetto:	Elezioni – Incompatibilità parlamentari – Incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti – Mancata previsione.

Norme impugnate:	artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 15/02/1953, n. 60; art. 5 decreto legislativo 20/12/1993 n. 533; legge della Regione Siciliana 24/06/1986, n. 31; legge della Regione Siciliana 26/08/1992, n. 7; legge della Regione Siciliana 15/09/1997, n. 35
Norme violate:	artt. 3 e 51 Cost; artt.67 e 97 Cost;
Ricorrente:	Tribunale civile di Catania
Resistente:	atti di intervento della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo:	inammissibilità; illegittimità costituzionale parziale; illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
Atti decisi:	ord 46/2011

Ordinanza n. 291 del 18 ottobre 2011

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Elezioni
Oggetto:	Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Elezione alla carica di componente e Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana - Esclusione dall'elettorato passivo dei cittadini non residenti nel territorio regionale.
Norme impugnate:	Artt. 1 quater; 14 bis, c. 13°, lett. c); 15, c. 3°, lett. d); 16 bis, c. 7°, lett. a); 17 ter, c. 4°, lett. b) e c), della legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29.
Norme violate:	articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania
Resistente	atto di intervento della Regione siciliana
Dispositivo:	manifesta inammissibilità
Atti decisi:	ord 87/2011

Sentenza n. 294 del 7 novembre 2011

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Elezioni; ordinamento processuale
Oggetto:	Consiglio regionale - Norme della Regione Siciliana - Deputato dell'Assemblea regionale - Incompatibilità con la carica sopravvenuta di Presidente o Assessore della Provincia regionale - Mancata previsione; Consiglio regionale - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità alla carica di deputato regionale - Previsione che, ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorra dal passaggio in giudicato della sentenza.
Norme impugnate:	Legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29, così come modificata dalla legge della Regione Siciliana 05/12/2007, n. 22; art. 10 sexies, c. 1° bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Siciliana 07/07/2009, n. 8.
Norme violate:	artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e all'art. 9 del regio decreto legislativo 15

	maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); art. 117, secondo comma, lettera l)
Ricorrente:	Tribunale di Palermo
Resistente	Soggetti privati
Dispositivo:	illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale; – illegittimità costituzionale dell'art. 10- <i>sexies</i> , comma 1- <i>bis</i> , della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».
Atti decisi:	ord. 390/2010

Sentenza n. 67 del 23 marzo 2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Materie:	Elezioni
Oggetto:	Elezioni – Norme della Regione Siciliana – Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell'Assemblea regionale – Mancata previsione
Norme impugnate:	Legge della Regione Siciliana 24/06/1986, n. 31, in combinato disposto con la legge della Regione Siciliana 26/08/1992, n. 7
Norme violate:	Articoli 3, 51 e 97 della Costituzione
Ricorrente:	Tribunale di Palermo
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	Illegittimità costituzionale parziale; illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale (sentenza additiva).
Atti decisi:	Ord. nn. 89 e 90/2011

GOVERNO DEL TERRITORIO

Sentenza n. 121 del 26 marzo 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Governo del territorio; edilizia abitativa

Norme impugnate:	artt. 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 18, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
Ricorrente:	Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, Valle d'Aosta, Sicilia, Lazio e Toscana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri; atto di intervento della regione Lazio
Norme violate:	art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione.
Dispositivo:	inammissibilità; non fondatezza; non fondatezza
Atti decisi:	nn. 67, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 84, 88 e 89 del registro ricorsi 2008 ed al n. 23 del registro ricorsi 2009.

ISTRUZIONE

Sentenza n. 147 del 4 giugno 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Istruzione
Oggetto:	Istruzione - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Misure per la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica - Riduzione del numero di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie mediante la formazione di istituti comprensivi, nonché riduzione del numero di posti di dirigente scolastico - Lamentato intervento sull'organizzazione scolastica e sul dimensionamento della rete scolastica sul territorio senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni - Riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, del numero di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie mediante la formazione di istituti comprensivi, nonché previsione che gli stessi acquisiscano l'autonomia se aventi almeno 1.000 alunni - Riduzione del numero di posti di dirigente scolastico e reggenza in luogo dell'assegnazione di apposito dirigente per le istituzioni di dimensioni minori - Lamentato intervento puntuale e di dettaglio sull'organizzazione scolastica e sul dimensionamento della rete scolastica senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni ? Lamentata incidenza con regole di dettaglio, e a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, sui piani di dimensionamento della rete scolastica già programmati, nonché mancata concertazione Stato-Regioni - Lamentata incidenza in ambito di competenza legislativa primaria già disciplinato dalla Regione speciale, nonché mancata concertazione Stato-Regioni.
Norme impugnate:	Art. 19, c. 4° e 5°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111.
Norme violate:	artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, del principio

	di leale collaborazione e, limitatamente alla Regione siciliana, anche per violazione, oltre che del già citato art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), nonché degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione)
Ricorrente:	Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Regione siciliana, e Regioni Puglia e Basilicata
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale - non fondatezza illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183
Atti decisi:	ric. 90, 98, 99, 101, 102, 104 e 105/2011

Sentenza n. 200 del 2 luglio 2009

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Istruzione
Oggetto:	Istruzione - Organizzazione scolastica - Disposizioni di contenimento della spesa per il pubblico impiego - Incremento di un punto del rapporto alunni/docente - Riduzione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) - Piano programmatico per la razionalizzazione delle risorse - Revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, mediante adozione di regolamenti ministeriali, secondo i criteri esplicitati nella legge - Lamentata carenza di previa intesa con le Regioni e finalità di risparmio a scapito della qualità dell'istruzione pubblica. Inserimento, col decreto-legge n.154 del 2008, del comma 6-bis all'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche da adottarsi dalle Regioni e dagli enti locali a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno - Inadempienza - Procedura di diffida ed eventuale nomina di commissario 'ad acta' - Lamentata carenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge, nonché, nel merito, carattere di dettaglio della norma nella materia di competenza concorrente dell'istruzione, carenza dei presupposti che consentono l'esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materia di legislazione concorrente, carenza di un interesse pubblico prevalente idoneo a giustificare la compromissione delle attribuzioni regionali, assenza di qualsiasi forma di intesa con gli enti coinvolti, previsione di poteri sostitutivi al di fuori dell'ambito delimitato dalla Costituzione. Predisposizione da parte dei competenti Ministri, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle commissioni parlamentari, di

	<p>un piano programmatico di interventi per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali – Lamentata chiamata in sussidiarietà dello Stato di funzioni regionali nella materia concorrente dell'istruzione senza la necessaria intesa. Revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, mediante adozione di regolamenti ministeriali, secondo i criteri esplicitati – Abilitazione dei regolamenti medesimi a modificare le disposizioni legislative vigenti – Lamentato esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato nella materia concorrente dell'istruzione, carenza di previa intesa con le Regioni, alterazione del sistema costituzionale delle fonti. Introduzione nell'elenco dei criteri del seguente oggetto: "definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa". Modifica dell'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 – Attribuzione alle Regioni del compito di assicurare il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze regionali, con obbligo di osservare i termini dati e di attenersi ai criteri stabiliti con regolamento ministeriale – Previsione di potere sostitutivo dello Stato alle Regioni – Lamentata imposizione di termini illogici e non coordinati con i tempi di adozione degli atti necessariamente pregiudiziali di competenza statale, espropriazione dell'attività pianificatoria propria delle Regioni con illegittima previsione di poteri sostitutivi, immotivata disapplicazione del principio di sussidiarietà verticale, disagio lesivo dei diritti degli utenti nei piccoli comuni. Istituzione nella scuola primaria di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, con entrata in vigore dall'anno scolastico 2009/2010 – Lamentata imposizione di termini illogici e non coordinati con i tempi di adozione degli atti necessariamente pregiudiziali di competenza statale, contrasto con lo speciale ordinamento vigente per la Regione siciliana, illegittima previsione di poteri sostituiti</p>
Norme impugnate:	Art. 64 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; art. 4 del decreto legge 01/09/2008, n. 137, convertito con modificazioni in legge 30/10/2008, n. 169 e art. 3 del decreto legge 07/10/2008, n. 154
Norme violate:	artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, nonché principio di leale collaborazione.
Ricorrente:	Regioni Piemonte (2 ricorsi), Emilia-Romagna, Toscana (2 ricorsi), Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Siciliana e Abruzzo
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	<p>illegittimità costituzionale – non fondatezza – inammissibilità – cessata materia del contendere – estinzione del processo</p> <p>1) illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</p> <p>2) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito,</p>

	<p>con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Piemonte;</p> <p>3) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento all'art. 120 Cost., dalla Regione Piemonte;</p> <p>4) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia;</p> <p>5) estinzione del giudizio concernente l'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, promosso dalla Regione Abruzzo;</p> <p>6) cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Calabria, Campania e Basilicata;</p> <p>7) cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r) e 17, lettera d), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai principi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione.</p>
Atti decisi:	ric. 68, 69, 74, 75, 81, 83, 91, 93, 95, 96, 97, 101/2008

LAVORI PUBBLICI

Ordinanza n. 237 del 23 giugno 2008

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
----------	---

Materie:	Appalti pubblici
Oggetto:	Appalti pubblici – Regione Siciliana – Meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti al di sotto della soglia comunitaria – Determinazione mediante sorteggio delle imprese da escludere che abbiano formulato il medesimo ribasso. Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della P.A. e della libertà di iniziativa economica.
Norme impugnate:	Art. 1 della legge della Regione Siciliana 02/08/2002, n. 7; art. 1, c. 6°, della legge della Regione Siciliana 29/11/2005, n. 16.
Norme violate:	artt. 3, 41 e 97 della Costituzione
Ricorrente:	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
Resistente	Intervento della Regione siciliana
Dispositivo:	restituzione atti – jus superveniens restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
Atti decisi:	ord. 749/2007

Ordinanza n. 57 del 18 febbraio 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Appalti; tutela della concorrenza
Oggetto:	Opere pubbliche – Appalti pubblici – Norme della Regione Siciliana – Criteri di aggiudicazione – Previsione, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta, che il costo del lavoro non possa essere soggetto a ribasso d'asta, nonché esclusione di giustificazioni da parte dell'offerente in caso di offerte anormalmente basse – Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza; Previsione che in tema di valutazione dell'anomalia delle offerte le giustificazioni siano presentate dai concorrenti già in sede di gara – Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza; Requisiti per la qualificazione – Inclusione delle informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa – Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza; Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario – Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza
Norme impugnate:	art. 3, comma 1, lettere <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>) e <i>g</i>), e 4, commi 5, 6, 7 e 8, della delibera legislativa n. 568 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13/07/2010
Norme violate:	art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione e all'art. 14, lettera <i>g</i>), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana

Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	cessata materia del contendere la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 3 agosto 2010, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	n. 87 del registro ricorsi 2010

Sentenza n. 90 del 9 marzo 2011

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Appalti pubblici – ordinamento civile e tutela della concorrenza
Oggetto:	Appalti pubblici – Regione Siciliana – Collaudo di opere pubbliche – Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste – Previsione di iscrizione in apposito albo quale condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di collaudo – Contrasto con la disciplina statale
Norme impugnate:	art. 2 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22/10/2009 della Regione siciliana.
Norme violate:	art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione «e derivatamente» agli artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente	Regione Siciliana
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	confl. enti 1/2010

Ordinanza n. 11 del 20 gennaio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Appalti pubblici; professioni; tutela della concorrenza – Riparto di competenze tra Stato e Regione;
Oggetto:	Appalti pubblici – Norme della Regione Siciliana – Recepimento nell'ordinamento regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 – Concorsi di idee – Procedure di selezione dei concorrenti e di affidamento – Contrasto con la disciplina nazionale; Opere edilizie di modeste dimensioni – Interpretazione dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, relativo alla determinazione delle competenze dei geometri; Sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici – Contrasto con la disciplina nazionale
Norme impugnate:	Artt. 11, 14, c. 2°, lett. a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, e 15 del disegno di legge della Regione siciliana 21/06/2011, n. 719-515-673.
Norme violate:	Articolo 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, e artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia della Regione siciliana

Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	Cessata materia del contendere; la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	Ric. N.65/2011

ORDINAMENTO CIVILE

Ordinanza n. 155 del 29 aprile 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Siciliana – Automatico rinnovo trimestrale dei contratti di lavoro a tempo determinato con unità di personale utilizzato per le finalità di cui alla misura 1.01 del Programma operativo regionale 2000–2006, nonché stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 40 unità, previo espletamento di procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi in favore del personale che ha prestato servizio presso l'ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto per un periodo non inferiore a 18 mesi – Lamentato arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone in carenza di pubblico interesse, contrasto con la disciplina statale in materia di lavoro flessibile.
Norme impugate:	art. 3 della deliberazione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana 17/12/2009, (disegno di legge n. 499).
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Norme violate:	contrasto con gli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché con gli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
Dispositivo:	cessata materia del contendere; successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata pubblicata (sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 dicembre 2009, n. 61) come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 13 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), con omissione della disposizione oggetto di censura;
Atti decisi:	ricorso n. 109 del 2009

Ordinanza n. 218 del 21 luglio 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	ordinamento civile; credito agrario
Oggetto:	Credito agrario – Norme della Regione Siciliana – Proroga fino a diciotto mesi delle esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008 – Previsione costitutiva di diritto potestativo per il debitore e di corrispondente soggezione per l'istituto di credito
Norme impugnate:	art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009)
Norme violate:	articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione
Ricorrente:	Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli
Resistente	intervento della Regione Siciliana
Dispositivo:	manifesta inammissibilità
Atti decisi:	n. 363 del registro ordinanze 2010

PREVIDENZA SOCIALE

Ordinanza n. 315 del 21 novembre 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Formazione professionale; previdenza sociale
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Erogazione di somme al settore della formazione professionale – Documentazione richiesta agli enti di formazione professionale per la concessione di contributi per il pagamento delle retribuzioni al proprio personale – Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – Prevista proroga per l'anno 2011 della validità temporale del D.U.R.C. del 2010 – Lamentata agevolazione in favore dei datori di lavoro siciliani inadempienti rispetto agli obblighi previdenziali e assicurativi
Norme impugnate:	Art. 2, c. 2°, della delibera legislativa n. 720 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18/05/2011
Norme violate:	artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione siciliana non si è costituita in giudizio
Dispositivo:	cessata materia del contendere; successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 7 giugno 2011, n. 10 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), con omissione della disposizione oggetto di censura

Atti decisi:	ric. 55/2011
--------------	--------------

PUBBLICO IMPIEGO

Ordinanza n. 183 del 12 maggio 2010

Giudizio:	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	pubblico impiego
Norme impugnate:	art. 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 (disegno di legge n. 192), recante «Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale»,
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Norme violate:	artt. 3 e 97 della Costituzione
Dispositivo:	cessata la materia del contendere; successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 20 dicembre 2008, n. 20, con omissione della disposizione oggetto di censura
Atti decisi:	n. 100 del registro ricorsi 2008.

Sentenza n. 156 del 20 aprile 2011

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	pubblico impiego (incarico dirigente esterno)
Oggetto:	Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana che hanno disposto la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a tempo determinato a nove persone esterne alle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale – Omessa motivazione sulla inesistenza, tra i ruoli dell'amministrazione, di persone idonee, anche dal punto di vista della qualificazione professionale, a ricoprire l'incarico affidato agli esterni – Lamentata deroga al principio del concorso pubblico non sorretta da specifiche esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla.
Norme impugnate:	Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana del 29/12/2009, nn. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590 e 591.
Norme violate:	articoli 3, secondo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente	Regione siciliana
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	confl. enti 3/2010

Ordinanza n. 316 del 21 novembre 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	coordinamento della finanza pubblica
Oggetto:	Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Siciliana – Personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale – Estensione delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate
Norme impugnate:	Art. 3 della delibera legislativa n. 582–590–606 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14/06/2011
Norme violate:	articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi secondo, lettera l) e terzo, della Costituzione,
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 14, con omissione dell'articolo oggetto di censura; cessata materia del contendere
Atti decisi:	ric. 61/2011

Ordinanza n. 12 del 20 gennaio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Stabilizzazione lavoratori; copertura nuova spesa
Oggetto:	Amministrazione pubblica – Norme della Regione Siciliana – Finanziamento regionale per la stabilizzazione di lavoratori provenienti da lavori socialmente utili – Ampliamento delle categorie beneficiarie – Omessa quantificazione della nuova maggiore spesa
Norme impugnate:	Art. 5 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana approvata nella seduta del 29/06/2011 (disegno di legge n. 729).
Norme violate:	Art. 81, quarto comma, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	Cessata materia del contendere; la delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 2011, n. 43) come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 16 (Norme in materia di riserve in favore degli enti locali), con omissione della disposizione oggetto di censura
Atti decisi:	Ric. N. 68/2011

Ordinanza n. 145 del 23 maggio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Impiego pubblico – Mancanza di copertura finanziaria
Oggetto:	Impiego pubblico – Norme della Regione Siciliana – Adozione del piano del

	personale della Regione per il triennio 2012–2014, comprensivo del processo di stabilizzazione del personale precario – Autorizzazione delle relative procedure selettive ed assunzioni – Istituzione nel bilancio della Regione di un fondo destinato a far fronte alle spese per le nuove assunzioni; Proroga dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso l'Amministrazione regionale e presso i Consorzi di bonifica dell'Isola; Prevista corresponsione diretta, dal 1° gennaio 2012, al personale dirigenziale di ruolo del 50% delle indennità, compensi, gettoni e altre utilità ad esso spettanti; Prosecuzione o instaurazione ope legis di rapporti di lavoro con soggetti di varia qualifica che nel triennio 2007–2009 hanno prestato servizio con compiti amministrativi nei Consorzi di bonifica.
Norme impugnate:	Artt. 1, c. 1°, 2° e 9°, 3, 4, 5, 7, c. 2°, e 8, del disegno di legge n. 828–563–824
Norme violate:	articoli 3, 51, 97, 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	cessata materia del contendere la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 1/2012

SICUREZZA PUBBLICA

Ordinanza n. 132 del 4 aprile 2011

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	circolazione stradale; sicurezza pubblica; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della concorrenza
Oggetto:	Circolazione stradale – Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009 – Istituzione, presso la Regione Siciliana, di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione di uno schema di decreto che stabilisca, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 285/1992, i requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonché le prescrizioni sui locali e sull'arredamento – Lamentata unilateralità della determinazione, laddove la normativa statale attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di disciplinare, con propri decreti, tutti gli aspetti delle attività di autoscuola.
Norme impugnate:	decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009
Norme violate:	art. 117, secondo comma, lettere <i>h</i>), <i>e</i>) ed <i>m</i>), della Costituzione
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente	La Regione non si è costituita in giudizio
Dispositivo:	estinzione del processo La Regione siciliana ha revocato il provvedimento
Atti decisi:	n. 2 del registro conflitti tra enti 2010.

SOCIETA' PARTECIPATE

Sentenza n. 326 dell'1 agosto 2008

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Partecipazioni pubbliche – Società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali – Obbligo di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato, obbligo di oggetto sociale esclusivo, nullità dei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina; Obbligo di cessazione delle attività non consentite, anche attraverso cessione o scorporo, e perdita di efficacia dei relativi contratti – Termini; Nullità dei contratti stipulati dalle società che conservino partecipazioni in altre società o enti.
Oggetto:	decreto–legge n. 223 del 2006, sia nel testo originario sia in quello risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione
Norme impugnate:	Decreto legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 04/08/2006 n. 248; discussione limitata all'art. 13
Norme violate:	artt. 3, 41, 97, 114, 117, 118 119 e 120 della Costituzione 14 lett. p) e 17 lett. i) dello Statuto e altri statuti regionali
Ricorrente:	Regione Veneto (nn. 2 ricorsi), Regione siciliana, Regione Friuli–Venezia Giulia e Regione Valle d'Aosta
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli–Venezia Giulia e Valle d'Aosta in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni siciliana e Friuli–Venezia Giulia, in riferimento all'art. 41 Cost.; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni Veneto e Friuli–Venezia Giulia, in riferimento all'art. 119 Cost.; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost.; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13

	del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, con riferimento all'art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta.
Atti decisi:	ric. 96, 103, 104, 105 e 107/2006

STATUTO (Lesione)

Sentenza n. 319 del 21 novembre 2011

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	lesione delle prerogative statutarie (artt 32 e 33 dello Statuto) in materia di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni
Oggetto:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Patrimonio militare – Decreto del Ministero della difesa che individua, al fine del trasferimento al Patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili in uso all'Amministrazione della difesa da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-bis, comma 3, del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 – Inserimento anche di immobili ubicati nel territorio della Regione Siciliana – Lamentato inserimento anche del Faro Capo Mulini di Acireale e dell'ex Carcere militare di Palermo, che in quanto beni d'interesse storico-artistico erano già inseriti negli elenchi favorevolmente esitati per il trasferimento alla Regione Siciliana dalla Commissione paritetica ed inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Norme impugnate:	Decreto direttoriale del Ministero della difesa del 08/09/2010, n. 13/2/5/2010
Norme violate:	artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	confl enti 2/2011

TRASPORTI

Ordinanza n. 304 del 09 luglio 2008

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Trasporto pubblico
Oggetto:	Trasporto pubblico – Norme della Regione siciliana – Contratti di affidamento provvisorio di servizio pubblico di trasporto su strada –

	Proroga ope legis del termine di durata di oltre il triplo dell'originaria durata, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica.
Norme impugnate:	Art. 31, c. 2°, del disegno di legge n. 665-721-724, approvato con deliberazione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana il 26/01/2008.
Norme violate:	artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché dell'art. 14 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana);
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	cessazione della materia del contendere; la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 6 febbraio 2008, n. 1, con omissione della disposizione oggetto di censura
Atti decisi:	ric. 11/2008

Sentenza n. 375 del 20 novembre 2008

Giudizio	GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Trasporti
Oggetto:	Trasporto - Trasporto marittimo - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 con il quale è stata disposta la messa in liquidazione, prodromica alla soppressione, dell'Autorità portuale di Trapani - Mancata richiesta di parere alla Regione siciliana, di previa intesa o informativa Soppressione, previa liquidazione, dell'Autorità portuale di Trapani -
Norme impugnate:	Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2007.
Norme violate:	Art. 22 dello Statuto e art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti), nonché principio di leale collaborazione.
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	inammissibilità
Atti decisi:	confl. enti 12/2007

TRIBUTI

Sentenza n. 188 del 30 maggio 2008

Giudizio	GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Tributi
Oggetto:	Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali in materia fondiaria - Interpretazione autentica dell'art. 60 legge Regione Siciliana 26 marzo 2002 n. 2 come norma avente "natura di misura fiscale di carattere generale" - Difformità di interpretazione manifestata con Nota della Agenzia delle entrate del 31

	marzo 2005.
Norme impugnate:	Nota Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/3.0/L/25079 del 31/03/2005; Nota Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/4.2/30927 del 21/04/2005.
Norme violate:	art. 36 dello Statuto e decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria)
Ricorrente:	Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	inammissibilità
Atti decisi:	confl. enti 21/2005

Ordinanza n. 409 del 12 dicembre 2008

Giudizio	GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Tributi
Oggetto:	Finanza regionale - Imposte e tasse - Nota del Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4 - Rivendicazione da parte dell'Amministrazione statale delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti terzi riconosciuti e autorizzati dal competente Assessorato regionale - Prospettazione dell'interruzione dei collegamenti, in caso di disaccordo.
Norme impugnate:	Nota 14/02/2008 del Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, prot. n. 0014656-Dip. 4.
Norme violate:	art. 36 dello statuto speciale, artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti)
Ricorrente:	Regione Siciliana
Resistente	Ministero dei trasporti - Presidente Consigli dei Ministri (mancata notifica)
Dispositivo:	inammissibilità
Atti decisi:	confl. enti 7/2008

Sentenza n. 442 del 29 dicembre 2008

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Tributi
Oggetto:	Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.SU.) - Norme della Regione Sicilia - Attribuzione alle province della qualità di soggetto obbligato al pagamento della detta tassa con riferimento ai locali adibiti a sede di istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria - Difetto di legittimazione passiva eccetto dalla

	provincia destinataria dell'impugnata cartella di pagamento.
Norme impugnate:	Art. 6, c. 2°, della legge della Regione Siciliana 03/05/2001, n. 6.
Norme violate:	artt. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
Ricorrente:	Commissione tributaria provinciale di Palermo
Resistente	Regione Siciliana
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, nella parte in cui pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni»; dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 6 del 2001, nella parte in cui pone «a carico» dei comuni «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali»
Atti decisi:	ord. 158/2008

Sentenza n. 115 del 25-03-2010

Giudizio	GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Finanza regionale – Imposte e tasse – Istanze della Regione Siciliana tese a rivendicare la spettanza del gettito derivante dall'imposizione indiretta sul consumo di taluni prodotti energetici (gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone fossile), nonché a sollecitare l'emanazione delle opportune disposizioni e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire l'acquisizione al bilancio regionale del relativo gettito – Diniego espresso con la Nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, avente ad oggetto: "Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità». Circolare n. 17/D del 28/05/2007". Finanza regionale – Imposte e tasse – Istanze della Regione Siciliana tese a rivendicare il gettito derivante dalla tassazione sul consumo di taluni prodotti energetici – Nota di diniego del Ministero dell'economia e delle finanze, confermativa di precedente nota già impugnata con il ricorso per conflitto di attribuzione iscritto al n. 17/2008.
Norme impugnate:	Nota Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale 13/08/2008, n. 14413-2008. Nota Ministero

	dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio IX 24/09/2008, n. 108357
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente:	Regione Siciliana
Norme violate:	artt. 36 e 37 del proprio statuto di autonomia (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), all'intero decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e, in particolare, all'art. 2 del medesimo decreto
Dispositivo:	Respinge il ricorso
Atti decisi:	confl. enti 17 e 24/2008

Sentenza n. 116 del 25-03-2010

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Finanza regionale - Imposte e tasse - Istanze avanzate dalla Regione siciliana al fine di conseguire l'acquisizione al bilancio regionale del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961, dell'imposta sul valore aggiunto di cui al d.P.R. n. 633/1972, dell'imposta sugli interessi e sui redditi di capitale di cui al d.P.R. n. 600/1973, delle ritenute d'acconto operate dallo Stato sugli stipendi corrisposti nella Regione - Diniego espresso con la Nota 18 dicembre 2007, prot. n. 27685-2007/DPF/UFF, del Ministero dell'economia e della finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, avente ad oggetto: "Sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 13 luglio 2007"
Norme impugnate:	Nota Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali 18/12/2007, n. 27685-2007/DPF/UFF
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Norme violate:	artt. 36 e 37 del proprio statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché all'intero decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e, in particolare, agli artt. 2, 4 e 7
Dispositivo:	Respinge il ricorso
Atti decisi:	confl. enti n. 4/2008

Ordinanza n. 175 del 13 maggio 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Imposte e tasse - patto di stabilità
Norme impugnate:	artt. 8, comma 3, 29, comma 1, limitatamente all'inciso «1 ter», 34, 58, 61, commi 2 e 3, e 77 della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni

	programmatiche e correttive per l'anno 2009), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009
Ricorrente:	Commissario dello Stato
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Norme violate:	artt. 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo e quinto comma, 120 della Costituzione ed agli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria);
Dispositivo:	dichiara cessata la materia del contendere; successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
Atti decisi:	ricorso iscritto al n. 31 del 2009

Sentenza n. 201 dell' 11 giugno 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Imposte e tasse – Finanza regionale
Materie:	<p>Imposte e tasse – Finanza regionale – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale – Prevista soppressione generalizzata dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate – Previsto aumento di tributi propri delle regioni a fronte della riduzione delle aliquote dell'imposizione fiscale statale – Prevista aliquota di compartecipazione regionale all'IVA o all'IRPEF – Lamentata interferenza sull'impianto dello statuto siciliano e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia, comportante notevole contrazione dei mezzi finanziari già a disposizione;</p> <p>Sistema di finanziamento degli enti locali – Prevista compartecipazione al gettito di tributi erariali e regionali – Previsto finanziamento derivante dall'imposizione immobiliare e dal gettito derivante dai tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale – Lamentata interferenza sull'impianto dello statuto siciliano e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia, per finanziamento degli enti locali non con risorse statali ma con quelle già spettanti alla Regione;</p> <p>Principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle Regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio – Prevista determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle distinte tipologie i singoli beni da attribuire, nonché attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità – Lamentato contrasto con lo statuto siciliano che attribuisce alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con eccezione di quelli riguardanti la difesa o servizi di carattere nazionale;</p> <p>Prevista istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione o provincia dotate di particolare autonomia, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province</p>

	autonome – Lamentata interferenza con la Commissione paritetica prevista dallo statuto siciliano
Norme impugnate:	artt. 8, comma 1, lettera <i>f</i> , 10, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 11, comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>f</i> , 12, comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>), 19 e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Norme violate:	artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed al d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio);
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità
Atti decisi:	n. 47 del registro ricorsi 2009

Sentenza n. 342 del 26 novembre 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Imposte e tasse – finanza regionale
Norme impugnate:	art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010)
Ricorrente:	Regione Sicilia
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Norme violate:	artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 31/2010

Sentenza n. 369 del 22 dicembre 2010

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI;
Materia	Imposte e tasse – Motorizzazione civile – Finanza regionale – Circolazione stradale
Oggetto:	Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti "terzi" quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni – Prospettazione dell'interruzione dei collegamenti, in caso di disaccordo.

	<p>Finanza regionale – Imposte e tasse – Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Circolare di attuazione del medesimo Dipartimento – Decreto del Ministro dei trasporti, allegato alla circolare – Implicita affermazione della spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione svolte dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero – Prospettazione della sospensione dei collegamenti in caso di mancato versamento dei diritti.</p> <p>Finanza regionale – Trasporto – Riscossione dei diritti e dei tributi di motorizzazione mediante il sistema telematico nel territorio della Regione Siciliana – Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del Ragioniere generale della Ragioneria generale regionale con il quale viene dato incarico all'istituto cassiere di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio della ricevuta dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione – Circolare attuativa dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione – Nota correlata del Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni indirizzata al Ministero dei trasporti.</p> <p>Finanza regionale – Circolazione stradale – Revisione degli autoveicoli presso un centro privato autorizzato – Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante il rifiuto di consentire la registrazione delle operazioni presso l'Archivio nazionale – Lamentato ostacolo all'esercizio delle funzioni amministrative della Regione in materia di motorizzazione – Ritenuta pretestuosità della negazione che sarebbe conseguenza del mancato versamento dei relativi diritti allo Stato, sulla spettanza dei quali pendono due giudizi per conflitto di attribuzione.</p>
<p>Norme impugnate:</p>	<p>a) decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471; d) nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774; e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; f) circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; g) decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; h) nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC</p>
<p>Ricorrente</p>	<p>Regione Siciliana</p>
<p>Resistente</p>	<p>Presidente del Consiglio dei Ministri</p>
<p>Norme violate:</p>	<p>art. 36 dello statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e 4 del</p>

	decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti)
Dispositivo:	<p>– dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);</p> <p>– annulla, di conseguenza: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471;</p> <p>– dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione: a) alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774; b) al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; c) alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; d) al decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; e) alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC.</p>
Atti decisi:	iscritti ai nn. 1, 7, 13 e 14 del registro conflitti tra enti 2009

Sentenza n. 152 del 18 aprile 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	finanza regionale
Oggetto:	<p>Imposte e tasse – Finanza regionale – Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali – Utilizzo illegittimo dei crediti di imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali – Previsione che l'Agenzia delle entrate trasmetta a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché previsione che le somme recuperate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario – Lamentata acquisizione allo Stato delle somme recuperate senza che sussistano i presupposti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965; Società ex concessionarie del servizio nazionale di riscossione – Controversie pendenti – Definizione agevolata mediante versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza</p>

	impugnata o all'ultimo atto amministrativo o all'atto di citazione, da individuarsi con un decreto ministeriale – Destinazione delle maggiori entrate al finanziamento della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, alle misure di sostegno e incentivazione del settore tessile e dell'abbigliamento, nonché a misure a sostegno dell'editoria – Lamentata acquisizione allo Stato senza che sussistano i presupposti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, e mancata partecipazione della Regione; Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione – Modalità di definizione delle controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio – Estinzione attraverso il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia e destinazione delle relative entrate al finanziamento delle missioni internazionali di pace – Lamentata acquisizione allo Stato delle somme senza che sussistano i presupposti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965.
Norme impugnate:	Artt. 1, c. 6°, 2, c. 2° octies e undecies, e 3, c. 2° bis, lett. b), del decreto-legge 25/03/2010, n. 40, convertito con modificazioni, in legge 22/05/2010, n. 73.
Norme violate:	artt. 36 e 37 dello statuto speciale nonché dagli artt. 2 e 8 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965.
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza
Atti decisi:	ric. 88/2010

Sentenza n. 64 del 21 marzo 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Federalismo fiscale municipale
Oggetto:	Imposte e tasse – Finanza regionale – Attuazione dei principi e criteri recati dalla legge n. 42 del 2009 – Federalismo fiscale municipale – Attribuzione ai Comuni del gettito o quote del gettito derivante da taluni tributi elencati – Prevista applicabilità della disciplina anche alle autonomie speciali – Ritenuta lesione dello speciale assetto finanziario della Regione Siciliana, lamentata sottrazione di risorse proprie della Regione in assenza di meccanismi compensativi, lamentata insufficienza e aleatorietà delle risorse attribuite ai comuni, lamentata attribuzione alla Regione di ulteriori competenze non riconducibili allo Statuto e non assegnabili con legge ordinaria
Norme impugnate:	Artt. 2, c. da 1° a 4°, e 14, c. 2°, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e le ulteriori disposizioni del decreto che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione
Norme violate:	Artt. 36 e 37 dello statuto della Regione e le «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 art. 14, lettera o), dello statuto della Regione siciliana artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione
Ricorrente:	Regione siciliana

Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	Non fondatezza - inammissibilità Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 14 del dlgs 23/2011 Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle ulteriori disposizioni del predetto decreto che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione
Atti decisi:	Ric. N. 51/2011

Sentenza n. 71 del 28 marzo 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale
Oggetto:	Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Legge n. 42/2009, contenente delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Decreto legislativo di attuazione contenente disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge delega - Omissione della formula di inapplicabilità alle Regioni a statuto speciale, omissione del rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi statuti quale fonte normativa attraverso la quale regolare gli interventi previsti dall'art. 119, quinto comma, Cost. - Lamentata applicazione unilaterale del decreto legislativo alle Regioni a statuto speciale, anziché mediante negoziazione in sede di Commissione paritetica
Norme impugnate:	Decreto legislativo 31/05/2011, n. 88, e in particolare art. 8 dello stesso decreto.
Norme violate:	Artt. 38 e 43 dello Statuto della Regione siciliana
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	Non fondatezza
Atti decisi:	Ric. N. 84/2011

Sentenza n. 135 del 21 maggio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Imposte e tasse - Violazione articolo 36 dello Statuto
Oggetto:	Regione Siciliana - Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Introduzione, a partire dall'anno 2011, di una addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato destinando quota parte della relativa entrata alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi previsti da altre norme - Lamentata attribuzione allo Stato della nuova entrata in mancanza del requisito della specificità dello scopo.
Norme impugnate:	Artt. 23, c. 21°, e 40, c. 2°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111
Norme violate:	combinato disposto degli artt. 36 [rectius: 36, primo comma] del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e 2 [rectius: 2, primo comma] del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto

	della Regione siciliana in materia finanziaria)
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 103/2011

Sentenza n. 143 del 23 maggio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Imposte e tasse - lamentata violazione art. 36 dello Statuto
Oggetto:	Regione Siciliana - Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Previsione che nella riserva a favore del bilancio statale sia ricompreso il contributo unificato, di iscrizione a ruolo dovuto in processi tributari, senza farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo - Previsione di riserva integrale allo Stato del maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo.
Norme impugnate:	Art. 37, c. 10°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111.
Norme violate:	art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza
Atti decisi:	ric. 103/2011

Sentenza n. 178 del 2 luglio 2012

Giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Materie:	Violazione degli àmbiti riservati alla potestà legislativa dell'3 Regioni
Oggetto:	Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Finanza regionale - Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali - Principi di valutazione specifici del settore sanitario - Lamentata indebita interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione - Applicazione alle autonomie speciali, con decorrenza e modalità da stabilirsi, in conformità con i relativi statuti, con le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega, ovvero, decorsi sei mesi, applicazione immediata e diretta - Lamentato contrasto con la legge delega che prevede per gli ordinamenti contabili delle autonomie speciali il solo adeguamento ai principi, e che prevede il coordinamento finanziario unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione - In subordine, mancata osservanza dei vincoli procedurali a tutela della leale collaborazione - Previsione che, decorsi sei mesi senza che risultino concluse le procedure

	<p>predette, le disposizioni medesime trovino applicazione immediata e diretta sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto – Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie e, in subordine, introduzione di una condizione meramente potestativa, lamentata paralisi della autonoma potestà legislativa regionale fino al sopravvenire di atti la cui emanazione dipende dallo Stato, mancanza di intesa con la Conferenza unificata, e in subordine ultimo, peggiore trattamento rispetto alle Regioni ordinarie. Principi di valutazione specifici del settore sanitario – Applicabilità alle autonomie speciali – Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie, alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione, contrasto con l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni – Lamentata irragionevolezza dell'interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione speciale – Lamentata alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione.</p>
Norme impugnate:	Artt. 29, c. 1°, lett. k), e 37 del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118
Norme violate:	Art. 76, 117 commi 3 e 4, 118, 119 Costituzione, art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e gli statuti speciali
Ricorrente:	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Regione siciliana e Provincia autonoma di Bolzano
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	<p>illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</p> <p>illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011</p> <p>non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011</p>
Atti decisi:	ric. 106, 111, 112, 113 e 114/2011

Sentenza n. 184 del 4 luglio 2012

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Spesa dei fondi strutturali comunitari.
Oggetto:	<p>Regione Siciliana – Bilancio e contabilità pubblica – Fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno – Introduzione di un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato – Prevista possibilità di utilizzo per detta finalità dei fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi, già destinati alla Regione in forza delle delibere CIPE n. 79/2010 e n. 1/2011 – Previsione che le risorse non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito di imposta non vengano restituite al bilancio della Regione, ma vengano incamerate dallo Stato – Lamentata sottrazione di risorse già destinate alla Regione, anche in carenza di partecipazione e consultazione della Regione;</p> <p>Regione Siciliana – Edilizia e urbanistica – Norme statali dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private – Prevista adozione, nel termine di</p>

	sessanta giorni, da parte delle Regioni di norme che recepiscano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale, la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti – Lamentata interferenza con norme di dettaglio in materia già disciplinata dalla Regione.
Norme impugnate:	Artt. 2, c. 8° e 9°, e 5, c. da 9° a 14°, del decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni, in legge 12/07/2011, n. 106
Norme violate:	articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione, e il secondo, per violazione degli articoli 14, lettera f), e 20 dello statuto regionale
Ricorrente:	Regione Siciliana
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Dispositivo:	non fondatezza – inammissibilità non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi da 9 a 14 del d.l. n.70/2011 convertito in l. n. 106/2011 Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, c. 8 e 9 del d.l. n.70/2011 convertito in l. n. 106/2011
Atti decisi:	ric. 92/2011

Sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012

Giudizio:	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Imposte e tasse – Finanza regionale – Accisa sui tabacchi lavorati – Previsione che il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa proporre al ministro dell'economia di disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota – Previsione che le maggiori entrate siano integralmente attribuite allo Stato – Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonché con la legge delega sul federalismo fiscale – Lamentata modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione, mancata osservanza del necessario procedimento speciale consensuale; Riserva all'Erario delle maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta e attribuzione ad un decreto del ministero dell'economia della definizione delle modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione – Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonché con la legge delega sul federalismo fiscale. Regioni a statuto speciale – Finanza regionale – Maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, nonché, in generale, maggiori entrate derivanti dal decreto censurato o dalla lotta all'evasione – Riserva integrale allo Stato – Lamentata incidenza con legge ordinaria sull'assetto dei rapporti finanziari Stato-Regione, quali delineati nello statuto e nelle norme di attuazione, omessa concertazione; Previsione che il ministero

	<p>dell'economia adottati un apposito decreto che stabilisca le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione – Lamentata incidenza con legge ordinaria sull'assetto dei rapporti finanziari Stato–Regione, quali delineati nello statuto e nelle norme di attuazione, e in subordine mancata previsione dell'intesa; Maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione – Destinazione integrale ad un Fondo statale per la riduzione strutturale della pressione fiscale – Lamentata acquisizione all'erario di entrate non nuove e connesse a tributi esistenti per le quali lo statuto prevede la compartecipazione regionale, in subordine mancata previsione dell'intesa. Regioni a statuto speciale – Finanza regionale – Imposte e tasse – Introduzione di varie entrate tributarie da riscuotersi nell'ambito del territorio regionale e riservate allo Stato – Asserita carenza dei requisiti della novità e/o della specificità dello scopo dei tributi medesimi – Lamentata sottrazione all'erario regionale – Riserva all'erario statale, per un periodo di cinque anni, delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate tributarie previste dal decreto impugnato nonché dalla lotta all'evasione fiscale – Finalizzazione delle entrate medesime alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, e alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti su famiglie e imprese – Lamentata acquisizione allo Stato di entrate di spettanza regionale, elusione delle previsioni statutarie sull'ordinamento finanziario della regione, lamentata genericità dello scopo nonché eccessiva durata del tempo di applicazione delle misure.</p>
Norme impugnate:	Art. 1, c. 6°, e art. 2, c. 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 5° bis, 5° ter, 6°, 9°, 35° octies, 36°, 36° bis, 36° quater, 36° quinquies e 36° decies del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14/09/2011, n. 148.
Ricorrente:	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, Regione siciliana e Regione autonoma Sardegna
Resistente	Presidente del Consiglio dei ministri
Norme violate:	artt. 3, 117 e 119 della Costituzione e 36 e 37 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza – inammissibilità – cessata materia del contendere
Atti decisi:	ric. 135, 139, 140 e 160/2011

TUTELA DELL'AMBIENTE

Sentenza n. 67 del 26 febbraio 2010

Giudizio:	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Oggetto:	Miniere, cave e torbiere – Norme della Regione Campania – Prosecuzione delle attività estrattive nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale

	<p>delle attività estrattive (PRAE) – Rinnovo di diritto delle autorizzazioni già scadute o in scadenza prima del 30 giugno 2006 – Lamentata mancanza della necessaria previsione che la verifica ovvero procedura VIA, non effettuata in sede di prima autorizzazione, debba obbligatoriamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore della normativa VIA.</p> <p>Miniere, cave e torbiere – Norme della Regione Siciliana – Norma transitoria sulle autorizzazioni all'esercizio di cava – Modifiche e integrazioni alle leggi che disciplinano la coltivazione dei giacimenti minerari e delle cave nonché l'estrazione di materiali lapidei di pregio – Proroga di diritto delle autorizzazioni all'esercizio di cave per consentire il completamento dei relativi programmi di coltivazione, nell'attesa della definizione del piano regionale dei materiali di cava – Lamentata proroga generalizzata indipendentemente dalla estensione delle aree interessate e dall'eventuale regime vincolistico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadono, deroga alla V.I.A. – Ritenuto contrasto con la normativa di attuazione di direttive comunitarie e con il codice dell'ambiente.</p>
Norme impugnate:	<p>– Legge della Regione Campania 06/11/2008, n. 14.</p> <p>– Artt. 1 e 3, c. 2°, della deliberazione legislativa della Regione Siciliana 25/11/2008 (disegno di legge n. 133).</p>
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente	Regione Siciliana e Regione Campania
Norme violate:	art. 1, con gli artt. 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, nonché con l'art. 14 dello statuto speciale, e, quanto all'art. 3, comma 2, con l'art. 97 della Costituzione.
Dispositivo:	estinzione del processo
Atti decisi:	ric. 94/2008; 3/2009

TUTELA DELLA CONCORRENZA

Ordinanza n. 74 del 26 febbraio 2010

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materia	Tutela della concorrenza – Trasporti
Oggetto	<p>Trasporto pubblico – Norme della Regione Siciliana – Trasporto pubblico locale – Contratti di affidamento provvisorio di servizio pubblico di trasporto su strada ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 19 del 2005 – Proroga di ulteriori 48 mesi dalla data di scadenza, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria di cui al regolamento n. 1370/2007 – Lamentato prolungamento della durata dei contratti ben oltre il doppio dell'originaria durata, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica, in contrasto con la disciplina del codice degli appalti – Riproposizione di norma già censurata e poi omessa nella promulgazione della delibera legislativa.</p>
Norme impugnate	art. 24 della delibera legislativa della Regione Siciliana 4 dicembre 2008 (disegno di legge n. 240-85-213-256-278-296-299), recante

	«Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie»
Ricorrente	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	la Regione siciliana non si è costituita.
Norme violate	artt. 97, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), nella versione in vigore fino al 30 novembre 2009
Atto deciso	ricorso n. 99 del 2008
dispositivo	dichiara cessata la materia del contendere; la delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2008, n. 22 (Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie), con omissione della disposizione oggetto di censura

Ordinanza n. 307 del 28 ottobre 2010

Giudizio	CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Oggetto	Tutela della concorrenza;
Norme impugnate	decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana del 14 agosto 2009, parte I, n. 28, con il quale quest'ultima ha disposto la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale;
Ricorrente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente	Regione siciliana
Norme violate:	articolo 117, secondo comma, lett. e); art. 117, primo comma, Cost
Dispositivo:	estinzione del processo
Atti decisi:	n. 12 del registro conflitti tra enti 2009

Sentenza n. 251 del 20 luglio 2011

Giudizio	LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Materie:	Tutela della concorrenza – Lamentata violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione; dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
Oggetto:	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione Siciliana – Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna
Norme impugnate:	articolo 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana 1 marzo 2011, n. 246 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto

	per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna)
Norme violate:	artt. 11, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Resistente	La Regione Siciliana non si è costituita
Dispositivo:	cessata la materia del contendere; la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 24 marzo 2001, n. 4 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna), con omissione di tutte le disposizioni impugnate;
Atti decisi:	ric. n. 24 del 2011